



# NORME E TRIBUTI



a pag. **27** **ADEMPIMENTI.** Nuovo modello Iva per la richiesta dei rimborsi infrannuali

a pag. **29** **PREVIDENZA.** Nel 2005 è diminuito il contenzioso giudiziario dell'Inps

a pag. **31** **GIUSTIZIA.** La Cassazione allarga l'utilizzo delle immagini nel corso delle inchieste

**OBLIGHI EUROPEI** ■ Attesa in Gazzetta la direttiva che rafforza vincoli e indipendenza degli auditor contabili

■ **PROFESSIONISTI & ELEZIONI**

## Revisori a controllo pubblico

Verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni - Le disposizioni saranno valide per tutti i tipi di società

**V**incoli più stringenti sul controllo contabile e confini rafforzati sull'indipendenza dei revisori dal management e sulla qualità della loro prestazione. Sono questi i cardini essenziali della direttiva europea sulla revisione contabile. Il testo della nuova direttiva sul controllo legale — disponibile al momento solo in inglese sul sito della direzione Mercato interno della Commissione Ue — dovrà ora essere tradotto e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Ue. Con l'adozione di questo provvedimento, sarà, dunque, abrogata l'ottava direttiva (84/253/Cee del 10 aprile 1984). Il nuovo documento è, infatti, una rielaborazione del testo del 30 settembre 2005, nel quale sono state inserite successive integrazioni, conseguenti all'accordo politico raggiunto in Consiglio l'11 ottobre 2005 (si veda «Il Sole-24 Ore» del giorno seguente).

La direttiva si applica indistintamente a tutte le società quotate e non quotate (comprese le piccole e medie imprese) e ha per oggetto il controllo legale dei conti fatto da revisori singoli (nel caso italiano anche i

**Verso l'adozione di principi internazionali**

sindaci che svolgono la funzione del controllo contabile) o da società di revisione. L'articolo 22 della direttiva si limita a definire i principi, e ne demanda l'attuazione agli Stati membri. L'incompatibilità riguarda anche il network, termine che — secondo l'articolo 2 — si riferisce sia ai revisori singoli sia alle società di revisione. Nel nostro Paese sarà opportuno portare a termine il dibattito sulle situazioni relative agli studi associati, in cui alcuni componenti svolgono

### MAGGIORE INDIPENDENZA

■ **La nuova direttiva sull'auditing.** La nuova direttiva si applica indistintamente a tutte le società quotate e non quotate (comprese le piccole e medie imprese) e ha per oggetto il controllo legale dei conti fatto da revisori singoli che in società

■ **L'indipendenza.** La direttiva comunitaria prevede che i revisori europei e le imprese di audit debbano dimostrare una provata indipendenza dal management della società soggetta a revisione. Le nuove disposizioni precisano anche in modo più dettagliato gli obblighi e la deontologia di chi deve esercitare la professione di revisore. Sono vietate, per esempio, le prestazioni di servizi aggiuntivi rispetto all'audit

■ **Standard internazionali.** I principi di revisione nazionali potranno essere utilizzati sino all'adozione di quelli internazionali da parte della Commissione europea. Ogni Paese potrà farli propri "adattandoli" alle proprie esigenze operative

■ **Controllo «pubblico» sui revisori.** Tutti i revisori sono soggetti a controllo che viene realizzato da parte di un organismo pubblico. Almeno una volta ogni sei anni, l'ente di supervisione verificherà, attraverso ispettori, la qualità del lavoro di revisione, il rispetto degli standard di revisione e i requisiti di indipendenza, il rapporto tra risorse utilizzate e i compensi ricevuti

la funzione di sindaco-revisore e altri di consulenti.

■ **L'utilizzo obbligatorio dei principi internazionali di revisione.** In base all'articolo 26, i principi di revisione nazionali potranno essere utilizzati sino all'adozione di quelli internazionali da parte della Commissione europea. Il criterio è lo stesso degli Ias: nel caso specifico, si parte dai principi internazionali di revisione (Ias, *International Standards on Auditing*), che la Commissione Ue farà propri con la traduzione

nelle lingue europee e la pubblicazione nella Gazzetta comunitaria. Gli Stati membri potranno "scavare" (*carving out*) all'interno dei principi internazionali, stabilendo cioè che alcuni controlli non siano ritenuti necessari. Ma questa applicazione riduttiva deve essere circoscritta a casi eccezionali e dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima dell'adozione, alla Commissione e agli altri Stati membri.

■ **La supervisione pubblica.** Tutti i revisori (articolo 31 del-

la direttiva) sono soggetti a controllo da parte di un organismo pubblico. Già in base alla relazione del 2004 «perché il controllo della professione di revisore dei conti sia credibile, occorre che una chiara maggioranza dei soggetti incaricati sia costituita da persone esterne alla professione». Il 14 dicembre 2005 la commissione ha diramato un comunicato stampa per segnalare l'avvenuta istituzione di un comitato di coordinamento degli enti nazionali di supervisione (Egaob).

**La verifica della qualità della revisione.** Si tratta dell'innovazione più significativa rispetto al nostro ordinamento — e contenuta all'articolo 29 — ma che comporterà la modifica anche delle disposizioni dei Paesi, come il Belgio, che già prevedevano un sistema di controllo "fratello", cioè fatto tra colleghi. In pratica, l'ente pubblico di supervisione, procederà — almeno una volta ogni sei anni — a verificare, utilizzando degli ispettori, la qualità del lavoro di revisione, con opportuni riscontri sui documenti di lavoro, sul rispetto degli standard di revisione, sui requisiti di indipendenza, sul rapporto tra quantità e qualità delle risorse utilizzate e sui compensi addebitati. Quest'ultimo aspetto pone in evidenza l'esattezza delle osservazioni dei nostri Ordini professionali, in occasione dell'ultima riforma del Codice civile, in merito a un distinto addebito — rispetto al compenso sindacale — quando viene svolta anche la funzione di controllo legale dei conti.

RAFFAELE RIZZARDI

www.europa.eu.int/comm/internal\_market  
Sul sito della Commissione il testo in inglese

## Riforma rapida che aiuta tutti

**L**a sfida che assolutamente dovrà essere vinta dalla modernizzazione del Paese. Negli ultimi dieci anni, a questo riguardo, è stato fatto assai poco. Eppure vi sono stati proposte e progetti interessanti: i difensori dell'esistente le hanno stroncate sul nascere o hanno fatto in modo che non incidessero più di tanto sui loro interessi. La crescita zero del 2005 è l'inevitabile conseguenza del lungo periodo d'inerzia. Mario Draghi, nel suo primo intervento pubblico come Governatore della Banca d'Italia, ha ricordato che il tempo che ci resta, per evitare il declino, è ormai breve. Tra le tante riforme che avrebbero potuto incidere positivamente sull'ammodernamento complessivo del Paese, ma che non sono state fatte, quella del sistema professionale è l'omissione più grave: non costa nulla alle casse dello Stato, interessa cinque milioni di professionisti, riconosce a tre milioni di questi il diritto a veder riconosciuta la legittimità del loro lavoro, consente ai cittadini italiani, quando si affidano a un professionista, di conoscere in anticipo la sua pregressa esperienza, inserisce una leale concorrenza (quella vera, non tra appartenenti a consorzierie) ottimizzando i costi delle imprese che acquistano servizi professionali. Infine, offre ai giovani occasioni di lavoro quando sono ancora giovani, liberando energie oggi compresse da vecchie norme pensate in e per altre epoche.

Oggi la professione non è più solo l'attività tradizionale della tutela legale, della medicina, della contabilità, dell'ingegneria. E anche, soprattutto, la risposta a nuove esigenze: consulenza assicurativa e previdenziale, supporto psicologico, amministrazione d'immobili, supporto informatico, formazione, intermediazione creditizia, banking, professioni per il benessere, pubblicità eccetera. Anche nelle professioni storiche, la necessità di un aggettivo specializzante, accanto al titolo base, è divenuto indispensabile per individuare le capacità del professionista. In ter-

mini di produzione di valore aggiunto, queste "nuove" attività hanno superato le vecchie, ma sono ancora sconosciute al sistema legislativo.

Quella del sistema professionale è quindi una riforma che interessa tutto il Paese, non i soli professionisti. Eppure, nell'ultima legislatura ogni tentativo si è arenato per la pretesa degli Ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei ragionieri di ampliamento delle loro riserve professionali. Gli avvocati chiedevano la protezione della consulenza legale; i dottori commercialisti e i ragionieri chiedevano la protezione delle loro attività tipiche. Da una parte questa strenua difesa di posizioni indifendibili — ci inorgolisce: vuol dire che i nostri professionisti sono davvero bravi e riscuotono consenso presso l'utenza, se incutono il timore a due professioni così affermate. Dall'altra ci spaventa perché, se simili richieste sono state capaci di tenere in scacco per cinque anni un Governo che pure ha tentato di fare la riforma, non si vede per quale ragione non siano in grado di impedirle anche per i prossimi cinque anni.

Ma noi dalla nostra abbiamo l'ottimismo della ragione. Noi chiediamo la creazione di un sistema duale sinergico fatto di Ordini (per le attività riservate a tutela dell'interesse generale) e associazioni riconosciute, in grado di dare garanzia all'utenza sulla capacità specifica di fare del singolo professionista, sia che esso eserciti una professione ordinaria sia una professione associativa. Siccome, però, sappiamo che i nodi da sciogliere, anche e soprattutto all'interno degli Ordini, sono ancora molti e il tempo è breve, chiediamo che, da subito, appena formato il nuovo Governo, venga normato il riconoscimento delle libere associazioni professionali. Il testo della nostra proposta è ben noto alle forze politiche che, proprio al termine della passata legislatura, hanno manifestato, con la sola esclusione di Alleanza nazionale tra i grandi partiti, una sostanziale condivisione.

\* Presidente Colap, Coordinamento libere associazioni professionali

**Undicesimo articolo**  
I precedenti sono usciti il 28 febbraio e il 3, 4, 7, 8, 11, 15, 22, 23 e 25 marzo

L'Oic richiede modifiche per l'utilizzo ampio degli standard

## «Piccoli» bilanci con gli Ias

**L**e società minori che redigono il bilancio in forma abbreviata, possono uscire penalizzate dal divieto assoluto di applicare i principi contabili Ias/Ifrs.

■ **Il quadro normativo.** Il decreto legislativo 38/05 individua i soggetti obbligati ai principi Ias/Ifrs nella redazione del bilancio (in primis il consolidato), quelli che possono utilizzare i principi e coloro ai quali l'utilizzo è precluso. Tra gli obbligati vi sono società quotate e banche limitatamente all'esercizio 2005. L'utilizzo degli Ias/Ifrs è relativo al solo consolidato, mentre l'adozione nel bilancio d'esercizio sarà obbligatoria (articolo 4, comma 1) a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

Anche le società di assicurazioni sono obbligate sin dall'esercizio 2005 a redigere il consolidato con gli Ias/Ifrs, mentre non li applicheranno mai al bilancio d'esercizio, a meno che non si tratti di una società (assicurativa) quotata che non redige il consolidato e, comunque, solo a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

Per tutti gli altri soggetti, se non inclu-

si nel consolidato di una delle società prima ricordate e se diversi da coloro che possono redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall'articolo 2435-bis Cc, avranno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi internazionali a partire dal periodo che sarà individuato da un futuro decreto dei ministri dell'Economia e della Giustizia.

■ **Le società dell'articolo 2435-bis.** Esaminiamo il trattamento che il legislatore delegato sembra riservare ai soggetti che in base a determinati parametri dimensionali comunitari hanno la possibilità di redigere il bilancio nella forma semplificata prevista dall'articolo 2435-bis.

Nell'articolo 2 del decreto legislativo 38/05 le società sono oggetto di ben tre citazioni e potrebbero sembrare estranei all'applicazione dei principi contabili in-

ternazionali Ias/Ifrs. In particolare, l'esclusione si verifica, in primis, trattandosi di soggetti di ridotte dimensioni (lettera g) cui le regole contabili internazionali riservano l'adozione di un corpus di principi ad hoc e, secondariamente, non solo nel caso in cui siano obbliga-

**Va garantita la facoltà di impiego ai rendiconti in forma abbreviata**

ti alla redazione del bilancio consolidato (lettera f) ma anche qualora siano incluse nel perimetro di consolidamento di società obbligate agli Ias/Ifrs (perché quotate, banche o assicurazioni; ex lettera e). Valide ragioni giustificerebbero la scelta in due di queste ipotesi (lettere f, g), ma non si comprende perché co-

munque obbligare le società minori incluse nel consolidato di una quotata a dover redigere un doppio bilancio, uno con le regole contabili del Codice civile e un altro con quelle degli Ias/Ifrs; ciò anche laddove la società abbia optato per il bilancio in forma ordinaria anziché abbreviata.

Il divieto di Ias non va esteso genericamente ai soggetti rientranti nei limiti indicati dall'articolo 2435 bis. Va piuttosto limitato alle società che facoltativamente (avendo esercitato l'opzione contenuta nel "possono" presente nell'articolo 2) hanno deciso di redigere il bilancio nella forma abbreviata.

Una diversa interpretazione, d'altra parte, renderebbe di fatto inapplicabile il «divieto di ripensamento» dell'articolo 4, comma 7: in base al quale la scelta di redigere il bilancio utilizzando i principi

internazionali non è revocabile se non in presenza di circostanze eccezionali. Che certamente non potrebbero limitarsi alla constatazione che, per due esercizi consecutivi, la società non ha superato i limiti dell'articolo 2435-bis, come potrebbe accadere in presenza di una holding di pura gestione di partecipazioni e in assenza di dividendi.

■ **Le holding di partecipazione.** Un caso eclatante è quello delle holding di partecipazione con bilancio abbreviato. Una holding di partecipazione che ha superato solo uno dei tre limiti previsti nell'articolo 2435 bis (in pratica, il superamento riguarda solo l'attivo dello stato patrimoniale, non numero dei dipendenti e ammontare dei ricavi) non può attualmente redigere il bilancio con i principi contabili internazionali.

L'Oic ha già proposto di modificare la norma per chiarire che tali società possono redigere il bilancio con gli Ias, così da allinearle alle regole internazionali ed evitare successive rielaborazioni.

NICOLA CAVALLUZZO  
FRANCO ROSCINI VITALI

## SOCIETÀ & RISPARMIO

### Le quotate allo sprint sugli statuti

**L'**imminenza delle assemblee di bilancio mette alla prova le società quotate con le nuove norme dettate dalla legge sul risparmio (la 262/05) in tema di svolgimento delle adunanze dei soci, votazioni di cariche sociali e modifiche statutarie.

■ **A quali società si applicano le norme della legge che impongono modifiche statutarie.** Le modifiche statutarie sono imposte dalla legge non a qualsiasi emittente «azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante», ma solo alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in Paesi Ue (articolo 119 e seguenti del Testo unico della

finanza, decreto legislativo 58/1998).

■ **Le società che si quotano nel 2006.** L'articolo 42 della legge si riferisce alle società «iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge» (12 gennaio 2006) che hanno tempo un anno per adeguare lo statuto. Quanto alle società non quotate che dal 12 gennaio 2006 in avanti presenteranno il prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione, lo statuto da allegare al Prospetto deve

### Debutto immediato per il voto segreto

**L**a legge sul risparmio ha introdotto il contestato principio in base al quale «per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto».

■ **L'ambito di applicazione.** Trattandosi dell'elezione del Cda, il voto segreto non si applica alle votazioni assembleari di nomina di cariche diverse da quelle di consigliere di amministrazione. Quindi non si opera con voto segreto per la nomina componenti di organi di controllo, revisori o del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o per le nomine che vanno effettuate nel Cda: l'amministratore delegato, i membri del comitato esecu-

tivo, l'amministratore cooptato per cessazione di un precedente membro del board. A stretto tenore letterale, non dovrebbe procedersi con voto segreto se l'assemblea nomina membri del Cda in sostituzione di componenti cessati: in tal caso, infatti, non si ha tecnicamente una «elezione del consiglio di amministrazione».

■ **Voto segreto e votazione a scrutinio segreto.** Il voto segreto solleva il problema dell'identificazione di chi si è astenuto o di chi ha espresso voto contrario, al fine, per esempio, dell'impugnazione delle delibere assembleari o di verificare il voto espresso in situazione di conflitto di interessi. Per rendere compatibile la legge

sul risparmio con queste esigenze, una tesi assai plausibile è che sta ottenendo notevole riscontro è quella di mantenere segreto il voto pur consentendone la "tracciabilità" ove sia necessario: ad esempio, investendo scrutatori (o notaio verbalizzante) di rivelare il risultato della votazione con il dovere di mantenere il segreto sulle espressioni di voto, salvo consentire di rivelarle, se necessario.

■ **Votazioni sulle nomine.** Spesso la delibera di nomina dei membri del Cda è accompagnata da altre delibere "collegate": la determinazione del numero dei membri del board, la durata della carica o la determinazione del compenso. Visto che il voto segreto riguarda le "nomine", a queste delibere si deve procedere con voto palese.

■ **«Opportune»:** in alcuni casi si potrebbe ritenere (ad esempio, per "usare" lo statuto anche come mezzo di informazione sulla normativa applicabile) di riportare nello statuto clausole che riproducano norme di legge (comune applicabili anche senza recepimento statutario), come accade, per esempio, per il nuovo articolo 126-bis, comma 1 del Tuf, il quale dispone che «i soci che... rappresen-

### ADEGUAMENTI IN TRE TEMPI

■ **I tempi delle modifiche.** Vi sono norme di immediata applicazione dall'entrata in vigore (12 gennaio 2006), norme che presuppongono un regolamento Consob e norme che richiedono un recepimento statutario

■ **Recepimento statutario.** La legge dà tempo fino al 12 gennaio 2007 per adeguare gli statuti. Sono ad esempio subordinate a un adeguamento statutario le norme su: voto «di lista»; quota minima di capitale (non superiore al 2,5%) per presentare liste; nomina di almeno un amministratore «di minoranza»; nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Quindi, la società che deve effettuare la nomina del nuovo Cda nel 2006 non deve effettuare il voto «di lista» fino a che il suo statuto non lo dispone

■ **Immediata applicazione.** Sono operative dal 12 gennaio scorso: il voto segreto «per le elezioni delle cariche sociali»; la possibilità che i soci rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale chiedano un'integrazione all'odg dell'assemblea; la nomina di un amministratore "indipendente" quando il Cda è composto da più di sette membri; il presidente del collegio sindacale eletto dai soci di minoranza. In questi ultimi due casi è però necessario, per il funzionamento della società, che lo statuto sia adeguato, prevedendo che le liste siano formate in modo da consentire la nomina di almeno un amministratore indipendente e che il presidente del collegio sindacale sia individuato nella lista dei candidati votata dalla minoranza

■ **In attesa di regolamento Consob.** È il caso, per esempio, della norma che prescrive il possesso da parte degli amministratori dei requisiti di onorabilità stabiliti per l'organo di controllo e della norma che dispone l'elezione di un sindaco effettivo dai soci di minoranza

Ne consegue che gli adeguamenti statutari imposti dalla legge sul risparmio: ■ possono essere adottati dal Cda, oltre che dall'assemblea straordinaria, ove lo statuto disponga una competenza "concorrente" del board;

■ devono essere adottati dal Cda (e quindi non dall'assemblea) ove lo statuto disponga una competenza "esclusiva" del board;

■ devono essere adottati dall'assemblea straordinaria, ove lo statuto non preveda alcuna competenza del Cda.

Quando il Cda ha competenza all'adozione di modifiche statutarie, non dovrebbe distinguersi tra modifiche «automatiche» (per esempio introduzione della clausola sul dirigente preposto ai documenti contabili) e modifiche «discrezionali» (per esempio determinazione della quota di capitale che serve per presentare una lista).

Nel silenzio dello statuto, se il board è stato autorizzato a modificare lo statuto ogni qualvolta la modifica sia richiesta dalla legge, non dovrebbe essere dato distinguere tra modifiche imprescindibili e discrezionali.

ANGELO BUSANI

Interessati i Cda e le assemblee straordinarie

Escluse dalla novità le nomine degli amministratori

Per chi entra in Borsa allineamento preventivo